

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

08 ottobre 2020

Alle aziende associate

NUOVE DISPOSIZIONI CONTRO LA PANDEMIA IN ATTO EMANATE DAL GOVERNO

Il Governo, in considerazione della crescita dei contagi che si è registrata nel corso degli ultimi giorni su tutto il territorio nazionale, con focolai anche di dimensioni rilevanti, ha emanato il DL n. 125 del 7 ottobre 2020, le cui disposizioni iniziano a produrre effetto dalla giornata dell'8 ottobre 2020.

Il provvedimento detta nuove misure anti contagio transitorie, in attesa dell'adozione, non oltre il 15 ottobre, di un nuovo Dpcm e proroga, fino a quella data, le misure previste nel Dpcm del 7 settembre 2020. Queste le principali misure introdotte.

Proroga dello stato di emergenza

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza che scadeva originariamente in data 15 ottobre 2020.

Estensione dell'uso della mascherina

Viene previsto fino al prossimo 15 ottobre, l'obbligo di avere sempre con se la mascherina con la possibilità di renderne obbligatorio l'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non sono comunque tenuti ad indossare la mascherina:

- chi sta svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che li assistono.

Sanzioni

E' prevista una stretta sui controlli con l'applicazione di multe da 400 a 1.000 euro per chi non è in regola con le disposizioni di prevenzione su divieto di assembramento e della distanza di almeno un metro.

Protocolli anti contagio

Il decreto legge fa salve le disposizioni contenute nei vari protocolli anti contagio che sono stati firmati in questi mesi e le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Pertanto, nei luoghi di lavoro, continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Proroga dello “Smart-Working” semplificato

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la comunicazione semplificata del lavoro agile. Pertanto, i datori di lavoro che volessero (o che, come in alcuni casi, dovessero) attivare il lavoro agile non saranno tenuti a stipulare alcun accordo scritto col lavoratore.

Restano anche semplificati gli adempimenti di comunicazione. La procedura emergenziale attuale prevede infatti, come sufficiente, l'inoltro per via telematica, attraverso il sito del Ministero del Lavoro, di una comunicazione contenente i dati aziendali e quelli dei lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa in tale modalità.

La procedura semplificata è accessibile al seguente indirizzo:
<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking>

Tramite Spid o credenziali “Cliclavoro” (si ricorda comunque che dal prossimo 15 novembre, non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale “Cliclavoro”).

La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione di lavoro agile. La mancata comunicazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Al “lavoratore agile” l'azienda è tenuta comunque a consegnare l'informativa in materia di sicurezza che per comodità si allega alla presente circolare e che è comunque presente sul sito internet dell'Inail.

Allegati: DL n. 125/2020; informativa in materia di sicurezza sul lavoro per lavoro agile

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

